

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **211/1989** (ECLI:IT:COST:1989:211)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **22/02/1989**; Decisione del **12/04/1989**

Deposito del **20/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **26/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15346**

Atti decisi:

N. 211

ORDINANZA 12-20 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e dell'art. 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1988 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Angelini Leo ed altri e l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 marzo 1988 dal Pretore di Bologna è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 e 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (per contrasto con il primo comma, dell'art. 3 della Costituzione) che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, devolvono alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e/o della Corte dei conti la cognizione delle controversie relative alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - O.P.A.F.S.;

che è stato depositato atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi concludendosi per l'inammissibilità della questione.

Considerato che la prospettata questione, come rilevato appunto dall'Avvocatura generale dello Stato, si appalesa manifestamente inammissibile poiché in maniera del tutto generica si risolve sostanzialmente "nella ricerca - tra le più norme giudicate compresenti (e di segno opposto) - della disposizione applicabile nel giudizio principale".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.